

INDICE

SCHEMA ACCORDO QUADRO.....	2
ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI	2
ARTICOLO 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO	3
ARTICOLO 3 -OBBLIGHI APPALTATORE	3
ARTICOLO 4 – DURATA DEL L'ACCORDO QUADRO – IMPORTO ACCORDO QUADRO – PREZZI UNITARI	4
ARTICOLO 5 - DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO.....	6
ARTICOLO 6 – COLLAUDO AUTOMEZZI.....	6
ARTICOLO 7 – GARANZIA DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE	7
ARTICOLO 8 – CONTABILITA' E TERMINI DI PAGAMENTO	7
ARTICOLO 9 - PENALI	8
ARTICOLO 10- RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO	9
ARTICOLO 12 - RECESSO.....	11
ARTICOLO 13 - CAUZIONE DEFINITIVA	11
ARTICOLO 14 – ASSICURAZIONI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	12
ARTICOLO 15 – ADEMPIMENTI RETRIBUTIVI.....	12
ARTICOLO 16 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO.....	13
ARTICOLO 17 - 'TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....	13
ARTICOLO 18 - SICUREZZA SUL LAVORO.....	14
ARTICOLO 19 - ELEZIONE DI DOMICILIO	14
ARTICOLO 20 - SPESE CONTRATTUALI.....	14
ARTICOLO 21 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ –CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO 14	
ARTICOLO 22 - FORO COMPETENTE.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
ARTICOLO 23 - DOCUMENTI CONTRATTO DI APPALTO	15
ARTICOLO 24 - DISPOSIZIONI FINALI	16

SCHEMA ACCORDO QUADRO

TRA

ASIA Napoli S.p.A. con sede in Napoli, alla Via Ponte dei Francesi n. 37/D, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore* ing. Francesco Mascolo, nato a Crispano (NA), in data 08/09/1970 - Codice Fiscale e Partita Iva 07494740637 - (di seguito denominata anche "Stazione Appaltante")

E

_____ (di seguito denominato "Appaltatore")

Congiuntamente definite "Parti".

PREMESSO

- 1) che in esecuzione della Determina a contrarre n. 114 del 18 aprile 2017 del Direttore Generale, ASIA Napoli S.p.A. ha indetto la procedura aperta n. 373/ACU/2017, suddivisa in quattro lotti, finalizzata alla conclusione di altrettanti accordi quadro ciascuno con un unico operatore economico per l'affidamento del servizio di manutenzione telai EFFEDI;
- 2) che all'esito delle operazione di gara, dopo aver completate con esito positivo le verifiche di legge, con determina n. _____ del _____ del Direttore Generale è stata disposta l'aggiudicazione del lotto n. _____ in favore del _____;
- 3) che in funzione della sottoscrizione dell'accordo quadro, l'Appaltatore ha presentato entro il termine previsto nei documenti di gara:
 - la cauzione definitiva a garanzia delle prestazioni dedotte in contratto;
 - Le polizze RTC e RCO previste dall'art. 14.

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

I termini riportati nel Contratto con la lettera maiuscola avranno il significato di seguito indicato:

- per **Appaltatore** si intende RA.MA. Service srl;
- per **Stazione Appaltante/ASIA** si intende ASIA Napoli S.p.A. come in epigrafe identificata;
- per **Accordo** si intende il presente accordo quadro sottoscritto tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore;
- per **Disciplinare Tecnico**: si intende il Disciplinare Tecnico consegnato in sede di gara;
- per **Accordo Quadro** si intende l'accordo quadro, comprensivo di tutti i suoi allegati e documenti richiamati, concluso tra ASIA Napoli S.p.A. e l'Appaltatore avente lo scopo di definire le clausole relative ai singoli ordinativi di fornitura che saranno emessi in esecuzione dell'accordo quadro;
- per **Ordinativo/richiesta di lavorazione** si intende la richiesta di lavorazione emessa dal Servizio Manutenzione mediante il software di gestione centralizzato utilizzato dalla Stazione Appaltante ed in uso al PC in dotazione all'Appaltatore o a mezzo posta elettronica/fax, solo in caso di comprovato malfunzionamento del software o della connessione remota. L'ordinativo viene emesso in conformità a quanto previsto dal Disciplinare Tecnico;
- per **Responsabile del Procedimento** si intende l'ing. Francesco Annecchino, Responsabile Servizio Manutenzione Automezzi ASIA;

- per **Direttore dell'Esecuzione del Contratto** si intende _____ del Servizio Manutenzione Automezzi ASIA;
- per **Parti** si intendono la Stazione Appaltante e l'Appaltatore.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

2.1 L'Accordo Quadro disciplina le condizioni generali, comprese le principali modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli ordinativi per l'espletamento degli interventi di manutenzione meglio dettagliati nel Disciplinare Tecnico, parte integrante del presente Accordo Quadro, al quale l'Appaltatore si deve attenere nell'esecuzione del servizio.

2.2 La stipula del presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante all'emissione degli ordinativi, ma fa unicamente sorgere l'obbligo, in capo all'Appaltatore, di dare esecuzione ai predetti ordinativi nei termini di seguito specificati e comunque in conformità a quanto previsto nel Disciplinare Tecnico.

ARTICOLO 3 -OBBLIGHI APPALTATORE

3.1 L'Appaltatore si obbliga:

- a) ad eseguire i servizi di manutenzione, oggetto dei singoli ordinativi nel rispetto delle modalità, delle condizioni e dei tempi riportati nel Disciplinare Tecnico;
- b) ad utilizzare, per la manutenzione/riparazione dei veicoli, ricambi nuovi, originali della casa costruttrice o ricambi di diversa provenienza e solo previa autorizzazione da parte della Stazione Appaltante purché aventi identiche caratteristiche tecniche e tecnologiche. In quest'ultimo caso, lo sconto da applicarsi sarà quello fissato nel modello "Offerta Economica" rapportato al relativo listino prezzi e/o ai prezzi di mercato. Il prezzo netto dovrà essere, comunque, inferiore a quello ottenuto applicando al listino originale della casa costruttrice lo sconto offerto nel modello "Offerta Economica". Nel caso in cui vadano sostituiti particolari non presenti nel listino, la Stazione Appaltante si riserva di verificare se i prezzi dei suddetti siano conformi a quelli di mercato. Le parti sostituite dovranno essere rese disponibili per eventuali controlli, sino al collaudo della riparazione e restituite alla Stazione Appaltante;
- c) ad assicurare una disponibilità media mensile di automezzi non inferiore al 80% di quelli riportati nell'Elenco Automezzi, come meglio dettagliato al punto 6 del Disciplinare Tecnico;
- d) ad assicurare una disponibilità media giornaliera di automezzi non inferiore al 75% di quelli riportati nell'Elenco Automezzi, come meglio dettagliato al punto 6 del Disciplinare Tecnico;
- e) ad eseguire gli interventi di manutenzione nel termine essenziale indicato nel preventivo lavori ovvero, in alternativa, nella scheda tecnica di lavoro (es. per gli interventi standard), entrambi approvati dal Servizio di Manutenzione della Stazione Appaltante;
- f) nel caso di interventi standard, a caricare sul software di gestione in uso all'Appaltatore, il consuntivo come indicato nel Disciplinare Tecnico entro 5 giorni dalla conclusione dell'intervento di manutenzione;
- g) a comunicare alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, il nominativo del Responsabile Tecnico e/o Capo Officina, a cui compete il ruolo di referente nei rapporti con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto e con il Servizio Manutenzione di ASIA per l'organizzazione e l'esecuzione del servizio;

- h) a segnalare tempestivamente e, comunque, entro i successivi due turni di lavoro, al Direttore dell'Esecuzione del Contratto e al Servizio Manutenzione di ASIA, a mezzo e-mail all'indirizzo: serv.manutenz.acc@asianapoli.it, ogni circostanza, imprevisto o quant'altro possa pregiudicare il regolare svolgimento del servizio di manutenzione;
- i) a provvedere, a propria cura e spese, allo smaltimento finale dei ricambi e dei lubrificanti;
- l) a provvedere al recupero di qualsiasi rifiuto eventualmente caduto e ad approntare ogni misura necessaria per mitigare l'eventuale perdita di rifiuti liquidi, durante il trasporto degli automezzi;
- m) ad avvalersi di personale qualificato nonché a munirsi di tutti i mezzi, le attrezzature, gli impianti e i materiali necessari all'espletamento delle prestazioni contrattuali;
- n) ad utilizzare mezzi, attrezzature, impianti e materiali conformi alla normativa vigente e muniti di tutte le autorizzazioni e/o abilitazione eventualmente occorrenti;
- o) ad applicare, per tutta la durata dell'Accordo Quadro, gli sconti offerti in gara sul costo della manodopera e lo sconto offerto sui listini prezzi ricambi vigenti al momento della gara, già ribassati del 10%. I listini prezzi presentati in sede di offerta resteranno validi per l'intera durata dell'Accordo Quadro;
- p) ad eseguire, ove possibile, l'intervento manutentivo presso la struttura della Stazione Appaltante, dove è rimessato il veicolo;
- q) ad assumersi ogni responsabilità (anche derivante da multe per infrazioni al Codice della Strada), manlevando la Stazione Appaltante, dal momento della presa in carico dell'automezzo, risultante dall'apposito verbale di consegna cui al paragrafo 3 del Disciplinare Tecnico, fino all'atto della relativa riconsegna al Servizio di Manutenzione;
- r) a fornire, su richiesta del Servizio Manutenzione, il personale occorrente per le operazioni di collaudo;
- s) a trasmettere al Direttore dell'Esecuzione del Contratto e al Magazzino di ASIA entro il giorno 10 di ciascun mese un report riepilogativo delle quantità e della tipologia di ricambi forniti;
- t) ad attenersi ad ogni altra previsione e/o obbligo previsto nel Disciplinare.

ARTICOLO 4 – DURATA DEL L'ACCORDO QUADRO – IMPORTO ACCORDO QUADRO – PREZZI UNITARI

3.1 Durata

Il presente Accordo Quadro avrà la durata di 24 mesi decorrenti dalla data di stipula. Per durata si intende il periodo entro il quale la Stazione Appaltante potrà emettere i singoli ordinativi.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà:

- a) di esercitare, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del Codice l'opzione per il prolungamento della durata dell'Accordo Quadro per ulteriori 12 mesi nei limiti dell'importo di Euro_____ Tale opzione deve essere esercitata mediante comunicazione scritta, da trasmettere a mezzo pec all'Appaltatore, prima dell'esaurimento dell'importo previsto per i primi 24 mesi di ciascun lotto ovvero 30 giorni prima della scadenza dell'accordo quadro;
- b) di esercitare l'opzione per il prolungamento della durata dell'Accordo Quadro nelle more del perfezionamento della nuova gara, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice, nei limiti di importo di Euro_____;

La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di prorogare la durata dell'Accordo Quadro per un massimo di sei mesi dopo la scadenza, purché nei limiti dell'importo previsto dal successivo art. 3.2 lett. b). Qualora l'importo di

Euro _____previsto per il servizio base di 24 mesi si dovesse esaurire prima dello spirare di detto termine, la Stazione Appaltante si riserva di esercitare la facoltà di prolungamento del servizio per ulteriori 12 mesi limiti dell'importo di Euro_____.

[OVE RICORRA L'EVENTUALITA'] La Stazione Appaltante si riserva di richiedere all'aggiudicatario del singolo lotto, nei limiti di capienza del presente accordo quadro, di eseguire interventi di manutenzione su automezzi di pertinenza di un altro lotto agli stessi patti e condizioni del lotto aggiudicato. In tal caso, all'aggiudicatario originario, la Stazione Appaltante si riserva, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice di imporre una diminuzione fino alla concorrenza del quinto dell'importo del lotto di riferimento dell'accordo quadro, e, al nuovo esecutore, di imporre un aumento fino alla concorrenza del quinto dell'importo dell'accordo quadro del proprio lotto di pertinenza. Nel caso in cui la distanza del sito di rimessaggio degli automezzi di pertinenza di un altro lotto fosse superiore a quella del lotto dell'aggiudicatario di cui sopra a questi spetteranno i costi di trasferimento previsti nel punto 2 Comma 6 del Disciplinare Tecnico.

3.2 Importo Accordo Quadro

L'importo stimato per l'Accordo Quadro del lotto n. _____ ammonta ad Euro_____ oltre IVA come per legge così suddiviso:

- a) Euro _____per il servizio di 24 mesi;
- b) Euro _____ per l'opzione di 12 mesi;
- c) Euro _____ per la proroga tecnica.

Gli oneri di sicurezza da interferenze sono pari a zero.

3.4 Prezzi Unitari manodopera e ricambi

La Stazione Appaltante corrisponderà all'Appaltatore, al netto del ribasso offerto in gara del _____%, i prezzi unitari relativi al costo/orario manodopera di seguito riportati:

Sede dell'intervento	Costo orario di riferimento per addetto
Officina ditta aggiudicataria	€/h
Interventi programmati c/o Strutture ASIA mediante furgone omologato officina mobile	€/h
Interventi spot c/o Strutture ASIA o su strada, mediante furgone omologato officina mobile	€/h €

Qualora l'intervento debba essere eseguito su strade extraurbane, la Stazione Appaltante corrisponde all'Appaltatore, per il solo percorso di andata, Euro 0,50/Km per la percorrenza eccedente i 30 km dal perimetro cittadino.

Per i ricambi originali, la Stazione Appaltante corrisponderà all'Appaltatore un prezzo unitario pari a quello risultante dall'applicazione del ribasso offerto in sede di gara sul listino ufficiale prezzi ricambi, vigente alla data di scadenza dell'offerta, a sua volta già ribassato del 10%.

Per i ricambi di marca diversa, aventi le stesse caratteristiche degli originali, la Stazione Appaltante corrisponderà all'Appaltatore un prezzo unitario, appositamente e preventivamente concordato tra le Parti, ma in ogni caso inferiore a quello ottenuto in base a quanto previsto nel precedente capoverso.

Nel caso di prezzi non previsti nel listino ufficiale la Stazione Appaltante si riserva di verificare se i prezzi di tali ricambi siano conformi a quelli di mercato.

I prezzi unitari, di cui sopra, devono intendersi comprensivi di ogni onere necessario per la regolare esecuzione del servizio ivi compresi i costi per la sicurezza e per la manodopera sostenuti dall'Appaltatore.

ARTICOLO 5 - DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO

5.1 La Stazione Appaltante ha affidato _____ l'incarico di Direttore dell'Esecuzione del Contratto (di seguito anche DEC), con il compito:

- a) di verificare che gli interventi di manutenzione e la fornitura di ricambi siano eseguiti a regola d'arte e in conformità a quanto previsto nel Contratto e nel Disciplinare;
- b) di impartire prescrizioni e istruzioni, mediante ordini di servizio, in merito alla corretta esecuzione del servizio di manutenzione.

5.2 Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, nell'espletamento delle proprie funzioni, si avvale del personale del Servizio di Manutenzione e del personale del Magazzino della Stazione Appaltante.

ARTICOLO 6 – COLLAUDO AUTOMEZZI

6.1 Il Servizio di Manutenzione della Stazione Appaltante esegue il collaudo degli automezzi e dei complessivi sui quali sono stati eseguiti gli interventi di manutenzione o di ricambistica richiesti. Il collaudo, comprensivo di tutti gli accertamenti ritenuti necessari, deve essere eseguito entro quindici giorni dall'immissione in servizio dell'automezzo o dei complessivi ed è volto ad accertare che gli interventi siano stati eseguiti a regola d'arte e che siano stati montati ricambi originali oppure di marca diversa purché abbiano le stesse caratteristiche degli originali. Gli addetti al collaudo, al fine di più approfonditi accertamenti, possono eseguire ogni altra verifica ritenuta indispensabile per una precisa valutazione degli interventi eseguiti. Compilate con esito positivo le operazioni di collaudo o comunque trascorsi 15 giorni dall'immissione in servizio dell'automezzo o dei complessivi, il Servizio Manutenzione della Stazione Appaltante consente all'Appaltatore, tramite il software, di stampare il verbale di "superamento del collaudo". Tale documento è propedeutico all'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore e deve essere allegato alla stessa come meglio precisato al successivo art 8.

6.2 Collaudo con anomalie/disfunzioni

Qualora all'esito delle operazioni di collaudo vengano riscontrate anomalie/ disfunzioni tali da non pregiudicare l'uso dell'automezzo o del complessivo, il Servizio Manutenzione della Stazione Appaltante ha facoltà di accettare l'intervento eseguito, applicando un adeguato ribasso del corrispettivo previsto nel preventivo approvato. In tal caso si emette il verbale "superamento del collaudo", in cui sono riportate le anomalie riscontrate. Copia del verbale "superamento del collaudo", deve essere trasmessa all'Appaltatore a mezzo e-mail/fax ai fini della relativa fatturazione. Resta inteso che l'importo da fatturare deve corrispondere a quello oggetto del ribasso applicato dalla Stazione Appaltante che è riportato nel verbale di superamento del collaudo.

6.3 Mancato superamento del collaudo richiesta intervento in garanzia

Qualora il collaudo dia esito negativo, l'Appaltatore si obbliga a eseguire nuovamente l'intervento di manutenzione, senza alcun onere aggiuntivo a carico della Stazione Appaltante. Tale intervento viene richiesto dal Servizio di Manutenzione mediante la compilazione del modulo "richiesta intervento in garanzia". L'Appaltatore si obbliga a:

- a) a provvedere, a propria cura e spese al ritiro dell'automezzo entro le 24 ore dalla richiesta di intervento in garanzia;
- b) a eseguire l'intervento nei tempi concordati con la Stazione Appaltante nella richiesta di intervento in garanzia;
- c) a provvedere, a propria cura e spese, alla riconsegna dello stesso presso la competente sede della Stazione Appaltante.

Una volta eseguito l'intervento, si procede al relativo collaudo secondo quanto previsto nei precedenti capoversi.

6.4 Sono a carico dell'Appaltatore gli eventuali oneri derivanti dall'esecuzione del collaudo.

ARTICOLO 7 – GARANZIA DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE

7.1 L'Appaltatore garantisce:

- a) per almeno 12 mesi, a decorrere dalla data del verbale di superamento del collaudo, che gli interventi di manutenzione e di ricambistica siano stati eseguiti a regola d'arte e in modo da rendere gli automezzi/complessivi funzionali all'uso cui sono destinati;
- b) per almeno 12 mesi che i ricambi installati sugli automezzi/complessivi siano immuni da vizi e/o difetti.

7.2 Qualora, durante il periodo di vigenza della garanzia dovessero emergere anomalie/disfunzioni, la Stazione Appaltante ha l'obbligo di provvedere alla relativa denuncia entro 10 giorni dalla scoperta inviando via PEC comunicazione all'Appaltatore. Ricevuta la denuncia, l'Appaltatore deve provvedere ad eseguire l'intervento in garanzia nel rispetto dei concordati con la Stazione Appaltante.

7.3 Analogamente qualora, durante il periodo di vigenza della garanzia, dovessero emergere vizi e/o difetti dei ricambi forniti tali da non renderli idonei all'uso cui sono destinati, la Stazione Appaltante ha l'obbligo di provvedere alla relativa denuncia entro 10 giorni dalla scoperta inviando via PEC. Ricevuta la denuncia, l'Appaltatore deve provvedere alla relativa sostituzione con altrettanti ricambi entro 7 giorni dalla data della denuncia.

ARTICOLO 8 – CONTABILITA' E TERMINI DI PAGAMENTO

8.1 Modalità di fatturazione e termini di pagamento degli interventi di manutenzione (comprensivi di eventuali ricambi)

Una volta completate, con esito positivo, le operazioni di collaudo degli interventi di manutenzione (comprensivi anche dell'eventuale installazione dei ricambi necessari), l'Appaltatore emette fattura per un importo analogo a quello del preventivo lavori o del consuntivo lavori (crf art. 3 lett. e) ed f). Qualora, all'esito delle operazioni di collaudo siano state riscontrate anomalie e/o disfunzioni tali da non pregiudicare l'uso dell'automezzo ai sensi del precedente art. 6.2, l'Appaltatore emette fattura per un importo corrispondente a quello oggetto di riduzione da parte della Stazione Appaltante e riportato nel verbale di "superamento del collaudo".

La Stazione Appaltante esegue il pagamento nel termine di 60 giorni fine mese dal ricevimento della fattura. La fattura deve riportare gli estremi del Contratto o dell'eventuale ordine emesso dal Responsabile del Procedimento, il CIG che contraddistingue il lotto aggiudicato della gara e deve essere corredata da copia del verbale di "superamento del collaudo", rilasciato all'Appaltatore ai sensi dei precedenti artt. 6.1 e 6.2. La fattura deve essere intestata ad A.S.I.A. – Napoli SpA, Via Ponte dei Francesi 37/D- 80146 NAPOLI ed inviata a mezzo PEC all'indirizzo asianapoli.afc@pec.it.

8.2 Condizioni ulteriori di pagamento

Il pagamento delle fatture è, inoltre, subordinato all'acquisizione da parte di ASIA del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato da INPS/INAIL e alle verifiche ex art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I pagamenti verranno effettuati esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario dedicato di cui alla legge 136/2010. Eventuali contestazioni in merito alle prestazioni rese sospendono i termini di pagamento. Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D. Lgs n. 50/2016, la Stazione Appaltante opererà una ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo delle prestazioni. Tali ritenute potranno essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di regolare esecuzione del servizio, previa acquisizione e verifica del DURC.

ARTICOLO 9 - PENALI

9.1 Nel caso di ritardo rispetto ai tempi di intervento previsti dall'art. 2.2 del Disciplinare per l'ipotesi di avaria su strada, la Stazione Appaltante si riserva di applicare una penale pari alla somma del costo sostenuto per l'intervento di recupero dell'automezzo in avaria su strada e di quello sostenuto per l'intervento di manutenzione in danno dell'Appaltatore.

9.2 La Stazione Appaltante si riserva di applicare:

- a) una penale di Euro 100,00/giorno qualora l'Appaltatore non rispetti l'obbligo di garantire una disponibilità media giornaliera di almeno il 75% degli automezzi di cui all'Elenco Automezzi. La penale di Euro 100,00/giorno viene comminata per ogni punto percentuale mancante rispetto alla soglia del 75%, per i primi 15 giorni consecutivi di calendario; a partire dal sedicesimo giorno verrà comminata una penale pari al costo giornaliero di un noleggio a freddo di un automezzo di pari categoria. Nel caso di categorie diverse sarà presa a riferimento quella di maggior costo;
- b) una penale di Euro 500,00, per ogni punto percentuale (sotto l'80%), qualora l'Appaltatore non rispetti l'obbligo di garantire una disponibilità media mensile di almeno l'80% degli automezzi di cui all'Elenco Automezzi. La penale di Euro 500,00 viene comminata per ogni punto percentuale mancante rispetto alla soglia dell'80%;
- c) una penale pari all'1% del valore dell'intervento di manutenzione per ogni giorno di ritardo nella relativa esecuzione, ricompreso tra il primo e il quinto giorno lavorativo, rispetto al termine previsto nel preventivo approvato dalla Stazione Appaltante;
- d) una penale pari al 2% del valore dell'intervento di manutenzione per ogni giorno di ritardo nella relativa esecuzione, ricompreso tra il sesto e l'undicesimo giorno lavorativo, rispetto al termine previsto nel preventivo approvato dalla Stazione Appaltante;
- e) oltre il 12° giorno di ritardo nell'esecuzione dell'intervento di manutenzione, oltre all'applicazione della penale pari al 30% del valore dell'intervento, la Stazione Appaltante ha la facoltà di attivare il servizio di trasferimento automezzi addebitando, in tal caso, all'Appaltatore sia tale costo che gli eventuali maggiori costi di riparazione rispetto a quelli preventivati.

9.3 Qualora il collaudo dia esito negativo, la Stazione Appaltante in attesa che l'Appaltatore provveda ad eseguire nuovamente l'intervento di manutenzione, si riserva, salvo cause di forza maggiore documentate al servizio manutenzione di applicare:

- a) una penale di Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo, compreso tra il primo ed il quindicesimo, nell'esecuzione dell'intervento di manutenzione;
- b) una penale di Euro 150,00 per ogni giorno di ritardo, compreso tra il sedicesimo ed il trentesimo, nell'esecuzione dell'intervento di manutenzione. Oltre il 30 giorno, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il Contratto oppure di noleggiare un automezzo equipollente, rispondente a tutte le richieste di legge (es. sistri, iscrizioni ecc) addebitando i costi all'Appaltatore.

9.4 La Stazione Appaltante si riserva di applicare una penale pari al 50% del valore del ricambio nel caso di utilizzo di pezzi di ricambio che non soddisfino i requisiti richiesti per i medesimi ricambi.

9.5 Modalità di contestazioni delle penali

Gli inadempimenti contrattuali, che danno luogo all'applicazione delle penali innanzi descritte, verranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto entro il termine di 20 giorni dal rilevato inadempimento. L'Appaltatore può comunicare le proprie deduzioni al Direttore dell'Esecuzione del Contratto nel termine massimo di 5 giorni dalla contestazione ricevuta. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Direttore dell'Esecuzione del Contratto ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate le penali sopra indicate.

9.6 Modalità di applicazione delle penali

La Stazione Appaltante si riserva di dedurre l'importo delle penali innanzi indicate dalle fatture ammesse a pagamento, indipendentemente dalla temporalità dell'inadempimento, senza che ciò possa intendersi quale rinuncia all'applicazione della penale maturata. Resta salva la facoltà della Stazione Appaltante di rivalersi sulla cauzione definitiva ai fini dell'incameramento degli importi maturati a seguito dell'applicazione delle penali.

ARTICOLO 10- RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

11.1 Fermo restando le ipotesi di risoluzione del Contratto previste dall'art. 108 del Codice, la Stazione Appaltante risolve l'Accordo Quadro, qualunque sia il suo stato di esecuzione, nei seguenti casi:

- a) qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'[articolo 80](#) del Codice nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice;
- b) nel caso di violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010;
- c) qualora a carico dell'Appaltatore venga adottata una misura interdittiva dall'Autorità Prefettizia ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia dal valore interdittivo;

La risoluzione dell'Accordo Quadro nei casi contemplati dalle precedenti lett. a), b) e c) ha effetto dal momento della ricezione da parte dell'Appaltatore, della comunicazione con la quale la Stazione Appaltante manifesti la volontà di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.

11.2 La Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il Contratto nei seguenti casi:

- d) nel caso di accertata violazione da parte dell'Appaltatore delle norme di legge concernenti la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- e) nel caso di sospensione delle prestazioni contrattuali o di mancata ripresa delle stesse da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;

- f) in caso di violazione in materia di cessione del credito e del contratto di quanto previsto al successivo articolo 16;
- g) qualora l'Appaltatore non ottemperi, per due volte, alle prescrizioni impartite mediante ordini di servizio dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto;
- h) nel caso di mancato rinnovo o comunque di revoca delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente per lo svolgimento del servizio di manutenzione;
- i) nel caso in cui l'Appaltatore non rispetti quanto previsto al punto 1 dell'art. 6 del Disciplinare Tecnico per periodo superiore a due mesi consecutivi;
- l) qualora l'Appaltatore sospenda ingiustificatamente il servizio di manutenzione per oltre 24 ore;
- m) qualora l'ammontare complessivo delle penali applicate abbia superato il 10% del valore dell'Accordo Quadro.

Nei casi contemplati dalle precedenti lett. d) e), f), g), h), i), l) ed m), la Stazione Appaltante contesta, per iscritto, l'addebito all'Appaltatore dandogli un termine non inferiore a 5 giorni per controdedurre. Qualora le deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Responsabile del Procedimento ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, la Stazione Appaltante dispone la risoluzione del Contratto.

Gravi inadempienze (art. 108, comma 3 del D. Lgs n. 50/2016)

Al di fuori delle ipotesi innanzi contemplate, qualora il Direttore dell'Esecuzione dell'Accordo Quadro accerti comportamenti dell'Appaltatore costituenti grave inadempimento alle obbligazioni oggetto dell'Accordo Quadro tale da comprometterne la corretta esecuzione, invia al Responsabile del Procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'Appaltatore.

Su indicazione del Responsabile del procedimento il Direttore dell'Esecuzione dell'Accordo Quadro formula la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante su proposta del Responsabile del Procedimento dispone la risoluzione dell'Accordo Quadro.

Ritardo nell'esecuzione del Contratto (art. 108, comma 4 del D. Lgs n. 50/2016)

Qualora, al di fuori dei precedenti casi per negligenza dell'Appaltatore, si sia verificato un ritardo nell'esecuzione dell'Accordo Quadro, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto assegna all'Appaltatore un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere le prestazioni per le quali si è registrato il ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Scaduto il termine assegnato, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto verifica, in contraddittorio con l'Appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al Responsabile del Procedimento. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante, su proposta del Responsabile del Procedimento, delibera la risoluzione dell'Accordo Quadro.

*** **

Effetti della risoluzione dell'Accordo Quadro

In caso di risoluzione dell'Accordo Quadro per una delle cause precedentemente contemplate, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento del servizio regolarmente eseguito decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell'Accordo Quadro. La risoluzione del Contratto comporta l'immediata escussione della cauzione definitiva da parte della Stazione Appaltante, fermo restando il diritto di quest'ultima al risarcimento del maggior danno subito.

Interpello progressivo degli altri concorrenti

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 110 del Codice, si riserva di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per la prosecuzione delle prestazioni contrattuali. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'Appaltatore in sede in offerta.

11.2 Diffida ad adempiere ex art. 1454 Cod. Civ.

Fermo restando le ipotesi di risoluzione innanzi indicate, la Stazione Appaltante si riserva, in ogni caso, il diritto di risolvere il Contratto in caso di inadempimento alle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita dell'appalto. In tale caso, la Stazione Appaltante provvede a contestare per iscritto le violazioni riscontrate, intimando l'Appaltatore a porvi rimedio entro un congruo termine, comunque non inferiore a 15 giorni, con l'espresso avvertimento che decorso inutilmente il termine assegnato il Contratto si intende risolto di diritto.

ARTICOLO 12 - RECESSO

12.1 Ai sensi dell'art. 1, comma 13, della Legge n. 135/2012 (di conversione del Decreto legge n. 95/2012), la Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in qualsiasi momento dal Contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso di 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo di quelle non eseguite nel caso in cui tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non eseguite, i parametri delle Convenzioni Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26, comma 1 della Legge n. 488/1999 successivamente alla stipula del Contratto siano migliorativi rispetto a quelli stipulati del Contratto e allorquando l'Appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare i parametri delle Convenzioni Consip S.p.A..

12.2 La Stazione Appaltante si riserva di recedere, anche parzialmente, dal Contratto previo preavviso di 30 giorni, fermo restando il diritto dell'Appaltatore al pagamento delle prestazioni rese a regola d'arte, sino al momento in cui il recesso avrà efficacia ed al rimborso delle spese sostenute e dimostrate in funzione dell'esecuzione del Contratto. Resta inteso che l'Appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 Cod. Civ..

ARTICOLO 13 - CAUZIONE DEFINITIVA

13.1 L'Appaltatore ha prodotto la cauzione definitiva, di cui all'articolo 103 del D. Lgs n. 50/2016, sotto forma di polizza fideiussoria con la formula "a prima richiesta" rilasciata da _____. Gli estremi della polizza sono i seguenti: n. _____, con scadenza il _____.

13.2 È facoltà della Stazione Appaltante disporre, in tutto o in parte, di detta cauzione anche per le spese inerenti le prestazioni da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle

prestazioni, e ciò anche in caso di risoluzione del Contratto.

La Stazione Appaltante ha, inoltre, il diritto di rivalersi sulla cauzione anche in ragione dell'avvenuta risoluzione del Contratto disposta in danno dell'Appaltatore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore medesimo per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

13.3 In caso di escussione parziale o totale della garanzia, da parte della Stazione Appaltante, l'Appaltatore avrà l'obbligo, entro 15 giorni dalla escussione, di provvedere al relativo reintegro. In caso di inottemperanza a tale adempimento, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore in corso di esecuzione del Contratto.

ARTICOLO 14 – ASSICURAZIONI A CARICO DELL'APPALTATORE

14.1 L'Appaltatore si obbliga a tenere indenne la Stazione Appaltante da ogni responsabilità derivante dall'esecuzione del Contratto. In particolare, l'Appaltatore si accolla tutti i rischi connessi alle operazioni dal momento della presa in carico di ogni singolo automezzo, ovunque esso si trovi, fino a quello di riconsegna presso le competenti sedi della Stazione Appaltante. A tal fine sia l'Appaltatore è tenuto a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi predetti ed a garanzia della conseguente responsabilità civile per danni a terzi, intendendosi per tali anche i dipendenti e comunque i collaboratori a qualsiasi titolo sia dell'Appaltatore che dell'Officina.

14.2 La polizza è stata stipulata con compagnia assicuratrice con la preventiva approvazione della Stazione Appaltante. La polizza è stata, altresì, vincolata a favore della Stazione Appaltante e riporta l'impegno dell'Assicuratore, esteso all'intera durata dell'appalto, a comunicare entro 10 giorni eventuali carenze di copertura assicurativa per disdetta o mancato pagamento del premio. I massimali previsti sia per la garanzia a copertura RCT che della RCO dovranno essere non inferiori a € 1.500.000,00== per ogni evento dannoso.

Inoltre la polizza contiene espressamente anche le seguenti garanzie:

A) "Danni a cose oggetto di lavorazione": la garanzia R.C.T. è operante anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni alle cose in consegna e custodia o sottoposte a lavorazione (compresi i committenti). Sono compresi eventuali danni che i veicoli consegnati ed in custodia potrebbero arrecare a terzi escluso quelli derivanti dalla circolazione stradale. Restano in ogni caso esclusi i danni alle parti direttamente interessate alla lavorazione e quelli alle cose movimentate (sollevate, caricate e scaricate). La garanzia è prestata con l'applicazione di Scoperto del 20% col minimo non indennizzabile di € 500,00 con il massimo indennizzo di € 50.000,00 per periodo assicurativo.

B) Danni alle cose movimentate: l'assicurazione è operante anche per i danni alle cose movimentate (sollevate, caricate, scaricate) nell'ambito dell'azienda assicurata o di terzi. La garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto del 20% con il minimo di € 500,00 con il massimo Indennizzo di € 75.000,00 per periodo assicurativo.

Le franchigie previste per sinistro rimarranno comunque a carico dell'Appaltatore. Nel caso di giudizio la Stazione Appaltante dovrà esserne esclusa con rivalsa di tutte le spese conseguenti alla instaurazione della lite.

ARTICOLO 15 – ADEMPIMENTI RETRIBUTIVI

15.1 In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del

subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del Codice, impiegato nell'esecuzione del contratto, il Responsabile del Procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore.

15.2 I pagamenti eseguiti dalla Stazione Appaltante sono provati dalle quietanze predisposte a cura del Responsabile del Procedimento e sottoscritte dagli interessati.

15.3 Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 1, il Responsabile del Procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

ARTICOLO 16 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

16.1 E' fatto divieto all'Appaltatore di cedere i crediti derivanti dal Contratto. Ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, è ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Appaltatore in relazione ai soli servizi di cui sia stata attestata la corretta e regolare esecuzione da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, mediante il rilascio di apposito certificato confermato dal RUP (cfr art. 10 del Contratto), a condizione che:

- a) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto dei crediti di impresa;
- b) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o copia autenticata, venga notificato alla Stazione Appaltante;
- c) nell'atto di cessione venga riportato il CIG del lotto e a condizione che, con la sottoscrizione del medesimo atto, il cessionario si sia impegnato a utilizzare un conto corrente dedicato e ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto dedicato all'Appaltatore riportando il CIG.
- d) la Stazione Appaltante non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa.

16.2 La Stazione Appaltante, in caso di notificazione della cessione, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al Contratto, ivi comprese quelle derivanti da una non corretta e regolare esecuzione dei servizi appaltati ovvero quelle derivanti dalle inadempienze agli obblighi contrattualmente assunti da parte dell'Appaltatore.

16.3 E' fatto divieto di cedere il Contratto a terzi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione dello stesso e l'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

ARTICOLO 17 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

17.1 L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche. A tal fine, l'Appaltatore indica il codice IBAN del conto dedicato alla commessa pubblica:

Nonché: le generalità ed il codice fiscale della persona delegata ad operare su di esso:

_____ Le fatture dovranno essere emesse con il estremi della banca, del relativo codice Iban, nonché del CIG dell'appalto.

17.2 Il Contratto si intenderà risolto di diritto qualora le transazioni riguardanti il medesimo Contratto non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

17.3 L'Appaltatore si obbliga ad inserire o a far inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

17.4 L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Napoli dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

17.5. Il Contraente si impegna comunicare alla Stazione Appaltante l'eventuale deposito del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo di cui all'art. 161 oppure 186-bis della Legge Fallimentare. Tale adempimento deve essere adempiuto entro il termine essenziale per la Stazione Appaltante di 7 giorni dal deposito del relativo ricorso in Tribunale.

ARTICOLO 18 - SICUREZZA SUL LAVORO

18.1 L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza della vigente normativa riguardante la sicurezza sul lavoro che si impegna ad osservare e far osservare a tutto il personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto.

L'eventuale violazione delle norme in materia di sicurezza, da parte dell'Appaltatore, costituisce causa di risoluzione del Contratto.

18.2 L'Appaltatore dichiara di aver preso visione del DUVRI consegnato in sede di gara nonché dei siti in cui deve eseguirsi il servizio.

18.3 L'Appaltatore e ciascuna impresa esecutrice devono predisporre e consegnare alla Stazione Appaltante prima della stipula del Contratto il piano operativo di sicurezza (P.O.S.) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità e nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto.

ARTICOLO 19 - ELEZIONE DI DOMICILIO

19.1 Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, l'Appaltatore elegge domicilio in _____, _____. Ogni cambiamento di tale domicilio nel corso delle attività deve essere comunicato alla Stazione Appaltante a mezzo pec _____.

19.2 La Stazione Appaltante elegge domicilio presso la sede in epigrafe indicata.

ARTICOLO 20 - SPESE CONTRATTUALI

20.1 Tutte le spese e le imposte connesse con la stipula del Contratto sono a carico dell'Appaltatore. L'Appaltatore si impegna a provvedere, a propria cura e spese, alla registrazione del Contratto e a far recapitare copia registrata dello stesso alla Stazione Appaltante.

ARTICOLO 21 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ –CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

21.1 L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le previsioni contenute nel "Protocollo di legalità". In caso contrario, si applicheranno le sanzioni ivi previste. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare ogni

eventuale variazione intervenuta negli organi societari, durante l'esecuzione del Contratto, ivi comprese le variazioni relative ad eventuali subappaltatori o fornitori.

21.2 Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2001, l'Appaltatore si impegna nei rapporti con la Stazione Appaltante, anche per i propri dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico reperibile sul sito www.asianapoli.it, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di ben conoscere. In caso di violazione del suddetto Codice Etico che sia riconducibile alla responsabilità dell'Appaltatore e/o di rinvio a giudizio e/o condanna di quest'ultimo per reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, sarà facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il Contratto, a mezzo semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

21.3 L'Appaltatore si impegna, anche per i propri dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad attenersi al Codice di Comportamento pubblicato sul sito internet www.asianapoli.it, la cui violazione può legittimare la Stazione Appaltante a risolvere il Contratto.

ARTICOLO 22 - FORO COMPETENTE

22.1 Tutte le controversie derivanti dal Contratto dovranno, se possibile, essere risolte in via transattiva o bonaria ai sensi degli articoli 206 e 208 del D. Lgs n. 50/2016.

22.2 Qualsiasi controversia, ivi comprese quelle relative all'interpretazione, esecuzione, validità o risoluzione del Contratto, non definita ai sensi del precedente capoverso, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Giudice Ordinario del Foro di Napoli.

ARTICOLO 23 – PRIVACY

23.1 Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", la Stazione Appaltante dichiara che le finalità del trattamento sono le seguenti:

- i dati inseriti nei plichi e nelle buste richiesti per la partecipazione alla gara, vengono acquisiti dalla Stazione Appaltante per verificare la sussistenza dei requisiti necessari ai fini della partecipazione alla gara ed in particolare della capacità generale, tecnica ed economica dei concorrenti, richieste ai fini dell'esecuzione dell'appalto e per l'aggiudicazione; gli stessi vengono acquisiti, inoltre, in adempimento di precisi obblighi di legge e della normativa antimafia;
- i dati forniti dall'Appaltatore vengono acquisiti dalla Stazione Appaltante ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del Contratto.

ARTICOLO 24 - DOCUMENTI CONTRATTO DI APPALTO

24.1 Le Parti concordano nel ritenere allegati al Contratto i seguenti documenti, nessuno escluso, ancorché non uniti materialmente allo stesso, accettandone il contenuto:

- a) Disciplinare Tecnico;
- b) DUVRI;
- c) Offerta presentata dall'Appaltatore;

- d) Tempari e listini.
- e) Allegato elenco automezzi 1-2-3-4.

ARTICOLO 25 - DISPOSIZIONI FINALI

25.1 L'eventuale nullità di una clausola non incide sulla validità dell'Accordo Quadro nel suo complesso.

25.2 Eventuali modifiche al Contratto saranno efficaci solo se concordate per iscritto e sottoscritte dalle Parti.

25.3 Per quanto non previsto dall'Accordo Quadro si rinvia alle seguenti disposizioni normative:

D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i; Codice Civile, D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, Legge n. 136/2010 e s.m.i..

25.4 Il presente Contratto è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata e sottoscritta in forma digitale.

ASIA Napoli SpA

Ai sensi dell'art. 1341, comma 2 del Codice Civile, l'Appaltatore dichiara di approvare specificatamente l'articolo 22 (Foro competente) del Contratto.

ASIA Napoli SpA